



Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale
Consorzio per i Servizi alla Persona

REGOLAMENTO
DEL FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI DIURNI
PER DISABILI

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 05.12.2016

Art. 1
(Oggetto e riferimenti)

I Centri Diurni (secondo quanto previsto dalla Legge 104/92 e dalla L.R. 41/2003, L.R. 11/2016 e dalle D.G.R. Lazio n. 1304, n.125/2015 e 573/2015) si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.

Tali strutture hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali per migliorarne il livello inter-relazionale e d'inserimento sociale secondo i criteri di equità e solidarietà, in relazione alla valutazione della situazione sociale e della situazione economica effettiva del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le metodologie di valutazione della situazione sociale ed economica saranno trasparenti e volte all'equità sociale nel rispetto delle priorità di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali così come definite all'art. 2 e 3 della L.328/2000.

Art. 2
(Finalità)

1. Il Centro Diurno Disabili Adulti offre servizi di ospitalità e assistenza qualificata, attua interventi educativi generali e personalizzati ed ha come obiettivo l'integrazione e l'autonomia del disabile. L'attività del Centro Diurno mira al mantenimento e miglioramento delle capacità affettive, relazionali e sociali.
2. Il Centro Diurno Disabili Adulti offre una risposta assistenziale di tipo flessibile nel corso della giornata
3. Il Centro Diurno Disabili Adulti ha tra i suoi obiettivi il sostegno alle famiglie degli utenti ospitati, al fine di consentire la permanenza dell'utente all'interno del proprio nucleo familiare ed evitarne l'istituzionalizzazione.
4. L'attività del Centro Diurno Disabili Adulti favorisce e attua, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali.

Art. 3
(Destinatari)

1. Il Centro Diurno Disabili Adulti accoglie persone d'ambo i sessi, in situazione di disabilità di cui alla legge 104/92 con un grado di autonomia ridotto e/o parzialmente non autosufficienti con problemi di integrazione sociale, per i quali non è possibile prevedere percorsi di inserimento lavorativo.
2. Le persone con patologia psichiatrica non possono accedere al Centro Diurno Disabili Adulti.
3. Possono essere autorizzate forme part-time di fruizione del servizio, nell'ottica di interventi individualizzati, nel caso vi fossero ore disponibili secondo gli orari di accesso, purché supportate da precisi programmi elaborati dalla competente Unità Valutativa Distrettuale composta da:
 - Operatore ASL appositamente delegato, Assistente sociale del Comune proponente, un rappresentante dell'AIPES ed il Referente del soggetto gestore del Centro Diurno.

4. L'accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell'obbligo scolastico è possibile solo se il loro progetto di assistenza ne preveda l'opportunità e comunque non sono accolti ragazzi di età inferiore ai 16 anni salvo casi eccezionali valutati singolarmente
5. Età non superiore ai 60 anni e non inferiore ai 16 anni.

Art. 4
(Attori)

1. Sono attori istituzionali:
 - a) L'AIPES
 - b) I Comuni del Distretto FR/C
 - c) Azienda Sanitaria Locale FR tramite il Distretto Socio-sanitario FR/C Sora.
2. Sono attori non istituzionali:
 - a) Famiglie
 - b) Associazioni

Art. 5
(Accesso)

1. Il Centro accoglie l'utenza residente nei Comuni del Distretto FR/C per la capienza massima prevista dal bando. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, sarà predisposta un'apposita graduatoria con lista d'attesa.
2. La graduatoria, di cui al comma 1, terrà conto della situazione socio-familiare e ambientale del richiedente, del suo grado di disabilità, della situazione economica (ISEE) e dell'età dello stesso, dando precedenza alle persone che hanno concluso il ciclo scolastico-formativo, e che non abbiano superato i 60 anni di età.

Art. 6
(Modalità di ammissione)

1. L'accesso al servizio avviene a seguito di bando. Ogni anno, l'AIPES emana il bando per i nuovi accessi al centro diurno in base ai posti disponibili. La durata della nuova graduatoria è annuale.
2. La domanda di ammissione al servizio, va inoltrata dall'interessato e/o dai suoi familiari e/o da persona giuridicamente delegata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
3. La segnalazione per l'eventuale inserimento al Centro Diurno potrà essere inoltre presentata all'AIPES anche da persone o servizi diversi (medico di base, ospedale, ecc.). A tali segnalazioni dovrà fare seguito una verifica, da parte del Servizio Sociale di residenza, per accertare interesse e disponibilità della famiglia all'ingresso del congiunto al Centro.
4. Unitamente alla domanda dovranno essere allegati:
 - certificato del medico curante nel quale dovrà essere indicata l'assenza di malattie infettive contagiose in atto, le eventuali patologie presenti e le terapie seguite;
 - riconoscimento della invalidità civile ai sensi della L. 18/1980 o 118/1971 e/o riconoscimento dell'handicap ai sensi della L. 104/92;
 - certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare, secondo la normativa vigente ed in corso di validità.

Art. 7
(Modalità per la presa in carico, definizione del piano di lavoro e verifiche)

Per l'accoglimento della richiesta saranno adottate le seguenti modalità:

1. Fase istruttoria

Apertura di una cartella personale tramite:

a. incontro-colloquio con l'interessato ed i familiari per la raccolta di informazioni e visita domiciliare per approfondimenti sul contesto socio-ambientale, effettuati dall'Assistente Sociale del comune inviante. In tali occasioni saranno prospettate al richiedente ed ai suoi familiari le finalità della struttura e le attività che vi si svolgono;

b. acquisizione della relazione e di copia della documentazione eventualmente in possesso del Servizio Sociale inviante.

2. Fase della valutazione

a. La valutazione del caso, *ai fini dell'ingresso, ovvero per accogliere o no la richiesta* è effettuata dall'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale.

b. La documentazione socio-sanitaria relativa all'utente viene inserita in una cartella unica la cui copia sarà depositata presso il PUA ed il Centro Diurno.

c. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del richiedente comunicherà, entro 30 giorni dalla UVMD, all'interessato l'esito della domanda e, in caso di valutazione di inidoneità all'ingresso, il cittadino potrà ricorrere a tale provvedimento ai sensi della L. 241/90.

d. In caso di accoglimento della richiesta il disabile e la sua famiglia potranno effettuare, prima dell'ingresso nella struttura, una visita guidata al Centro Diurno per un primo contatto con l'ambiente, ed un graduale inserimento.

3. Fase dell'inserimento e verifica

a. L'inserimento del disabile avviene secondo un progetto di assistenza individualizzato, predisposto dalla Unità Valutativa Distrettuale, formulato sulla base di tutte le conoscenze acquisite nella fase istruttoria e concordato con il richiedente ed i suoi familiari.

b. Il progetto dovrà essere descrittivo dell'intervento programmato, indicando gli obiettivi che si intendono raggiungere nonché le modalità operative ed i compiti finalizzati al loro raggiungimento; dovranno inoltre essere indicate le modalità di trasporto, i tempi di frequenza e la durata dell'inserimento, anche in caso di inserimento temporaneo. Il progetto deve contenere dei tempi di valutazione dell'intervento proposto.

c. L'équipe del Centro incontra trimestralmente il disabile e la sua famiglia per verificare i risultati ottenuti.

d. All'atto dell'ammissione utente e familiari sottoscriveranno l'impegno a rispettare il regolamento di gestione del Centro Diurno (che sarà loro consegnato al momento dell'inserimento) e a corrispondere all'ente gestore la quota a loro carico.

4. Lista di attesa

a. Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore al numero di posti disponibili, L'Unità Valutativa Distrettuale predisporrà una lista d'attesa tenendo conto della situazione sociale, sanitaria e familiare del disabile, con precedenza per la persona in precarie condizioni economiche e/o a grave rischio di istituzionalizzazione. A parità di situazione, si terrà conto della data di presentazione della domanda di ammissione al servizio.

Art. 8
(Contribuzione degli utenti)

Ogni utente del Centro Diurno è tenuto a corrispondere una quota mensile di contributo di frequenza:

FASCIA	REDDITO (ISEE)	COSTO MENSILE DEL SERVIZIO
A	Da 0,00 a 5.000,00	esente
B	Da 5.000,01 a 8.000,00	20,00
C	Da 8.000,01 a 11.000,00	30,00
D	Da 11.000,01 a 15.000,00	40,00
E	Da 15.000,01 a 18.000,00	50,00
F	Da 18.000,01 a 21.000,00	60,00
G	Oltre 21.000,00	100,00

Il costo mensile del servizio e la relativa compartecipazione degli utenti saranno definiti all'atto dell'ammissione al Centro.

Tale quota dovrà essere versata mensilmente direttamente alla società affidataria del servizio entro i 30 giorni successivi all'inserimento.

Il secondo iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare avrà una riduzione del 50% sulla quota di compartecipazione.

Indipendentemente da quanto sopra ogni utente è tenuto ad un versamento annuale di 10 euro come tassa di iscrizione per la fruizione del servizio. Tale versamento dovrà essere effettuato trascorsi i 30 giorni della fase di inserimento sul c/c postale n°24185043 intestato ad AIPES con la seguente causale " iscrizione anno..... centro diurno di" il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce per l'utente motivo sufficiente per la sospensione dell'erogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di sollecito e recupero di quanto dovuto. Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata. Il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini indicati nel sollecito comporterà l'automatica rinuncia definitiva dell'utente al servizio.

Art. 9 (Tipologia delle prestazioni)

1. Attività

Le attività svolte nel Centro Diurno sono mirate al raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e all'integrazione sociale della persona disabile. Sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati per contenuti ed obiettivi

Le attività realizzate nel Centro Diurno sono ricondotte alle seguenti tipologie di intervento coinvolgenti la persona disabile:

- a. miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, relazionali e cognitive;*
- b. cura della propria persona;*
- c. sviluppo di esperienze ludico - motorie;*
- d. socializzazione;*
- e. sviluppo della manualità e della capacità di occuparsi su progetti finalizzati.*

2. Servizio mensa e servizio trasporto

L'ente gestore garantisce l'attivazione del servizio mensa e trasporto su richiesta ed a carico degli interessati in riferimento alla DGR 125/16 e 274/16.

In relazione al tempo giornaliero di permanenza degli utenti presso il Centro è garantito il servizio mensa.

3. Assistenza di Base e Tutelare

Il CDD garantisce agli ospiti, tramite il proprio personale qualificato, le seguenti prestazioni assistenziali:

- a. aiuto nell'igiene quotidiana;
- b. aiuto nell'assunzione dei pasti;
- c. aiuto diretto e consulenza volti a favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane;

4. Attività di animazione e socializzazione

- a. Mantenimento e stimolo della manualità tramite attività occupazionali quali: attività di cucina, lavori di giardinaggio e orto, lavori ai ferri e all'uncinetto, piccoli lavori con il legno ecc.;
- b. stimolo della memoria per il mantenimento di un corretto rapporto con l'ambiente spazio temporale in cui il disabile vive: attività di gruppo, lettura di quotidiani e riviste in gruppo, ecc.;
- c. mantenimento delle capacità cognitive e di concentrazione: gioco della tombola, giochi con le carte, ecc.;
- d. mantenimento dell'autonomia motoria (attività di ginnastica di mantenimento, ginnastica dolce);
- e. attività di tipo ludico-ricreativo, visione di film, canto, laboratorio di cinematografia;
- f. attività espressive: teatro;
- g. organizzazione di feste e di compleanni degli ospiti, gite, incontri con parenti ed amici, ecc.
- h. partecipazione ad eventi pubblici (eventi, sagre, ecc.)

Le attività proposte, svolte accanto alle normali attività di vita quotidiana, saranno sviluppate attraverso il coinvolgimento individuale e di gruppo e saranno adattate agli ospiti che di volta in volta verranno accolti al Centro Diurno.

Particolare importanza sarà data alla ricerca di un rapporto costante con le realtà aggregative del territorio (Gruppi di Volontariato, Centri Sportivi, etc.) per favorire al massimo l'integrazione.

Art. 10 (Personale addetto)

Per il numero e la tipologia del personale addetto al Centro si fa riferimento alla vigente normativa (DGR n. 1304/2004 e DGR 125 del 24.3.2015) sia per la gestione diretta che per l'affidamento a terzi che prevede un Responsabile presente secondo le necessità operative e la presenza di un educatore professionale in ogni laboratorio attivato. La quantità degli OSS presenti è stabilita in base alle necessità degli ospiti e comunque in numero di almeno 1 in ogni laboratorio. Saranno inoltre presenti le figure qualificate a svolgere le attività specifiche di laboratorio previste nel progetto globale della struttura

Art. 11 (Calendario ed orari di funzionamento)

1. Il Centro Diurno è aperto per almeno 10 mesi all'anno dal Lunedì al Venerdì per 7 ore giornaliere dalle 9.00 alle 16,00 (festivi esclusi).
2. Gli utenti possono entrare dalle ore 9,00 alle ore 10,30 ed uscire dalle ore 15,00 alle ore 16,00, fermo restando le progettualità individuali che possano prevedere orari diversi.
3. Gli ospiti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare tali orari.
4. Eventuali brevi periodi di chiusura potranno essere programmati in concomitanza con le festività di Natale e Pasqua; di ciò sarà data comunicazione scritta agli utenti.

Art. 12
(Documentazione interna al Centro)

1. Gli strumenti di lavoro per la registrazione delle attività del Centro, che l'équipe utilizza, sono i seguenti:

Scheda-utente compilata per ogni ospite al momento dell'ingresso nella struttura. In essa, oltre ai dati completi dell'utente, alle informazioni relative alla sua rete relazionale e familiare ed alle sue esperienze precedenti ed attuali, sono indicate le prestazioni assistenziali erogate e vengono valutati i risultati del suo inserimento. La cartella viene periodicamente aggiornata dal coordinatore e dagli operatori, analizzando i diversi aspetti attinenti il disabile con particolare attenzione per le sue capacità socio-relazionali e di autosufficienza e mantenimento delle autonomie.

Diario giornaliero compilato dagli operatori per annotare informazioni rilevanti dell'accaduto quotidiano e trasmetterle così agli operatori del turno successivo.

Diario riunioni settimanali del gruppo di lavoro degli operatori del Centro. Inoltre sono previsti momenti di formazione e riqualificazione del personale.

Il Centro avrà a disposizione *la documentazione socio-sanitaria* di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Il Centro sarà in possesso della *Carta dei Servizi* che porterà a conoscenza dei familiari degli utenti

Art. 13
(Informazioni e rapporti con le famiglie degli utenti)

1. La famiglia costituisce il contesto privilegiato di relazioni affettivamente significative per il disabile e la sua naturale risorsa sociale; per questo è opportuno coinvolgere i familiari in azioni positive che contribuiscano al miglioramento della vita di relazione e più in generale della qualità della vita del disabile.

2. Affinché il complesso delle attività del Centro Diurno sia conformato ad un criterio di corresponsabilizzazione del disabile e della sua famiglia di appartenenza, saranno promossi incontri con ogni singola famiglia, finalizzati alle informazioni sull'organizzazione delle attività del Centro Diurno.

3. Periodicamente verranno sottoposte ai familiari schede di valutazione del servizio reso.

Ogni 6 mesi verranno indette Assemblee delle famiglie salvo casi particolari in cui l'assemblea sia richiesta dalla maggioranza degli utenti o dei loro familiari. Nelle assemblee saranno convocati i rappresentanti delle associazioni

Art. 14
(Frequenze, Assenze, Rinunce, Dimissioni)

1. La famiglia e la persona disabile (le cui condizioni lo permettessero) si impegnano a garantire una frequenza continuativa del Centro Diurno.

2. Dopo 5 giorni di assenza per malattia la riammissione è subordinata a presentazione di certificazione medica. Per assenze prolungate (da 15 a 30 giorni) dovute a malattia o periodi di ferie deve essere data comunicazione al Centro che provvederà a informare l'AIPES.

Trascorso tale periodo senza comunicazione si provvederà a nuovi inserimenti.

3. La rinuncia dal servizio può essere richiesta dall'utente o dalla famiglia al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza al verificarsi di condizioni che contrastino con le finalità e gli obiettivi del Centro.

4. Le dimissioni possono essere decise dall'Unità Valutativa Distrettuale.

5. per eventuali emergenze di tipo sanitario sarà tempestivamente contattata la famiglia dell'utente e, qualora la famiglia non sia reperibile e la situazione lo richieda, verrà attivato il servizio di assistenza sanitaria.

Art. 15
(Comitato di partecipazione sociale)

1. Al fine di promuovere la partecipazione alle attività del Centro Diurno da parte delle famiglie, è istituito nel Centro un Comitato di partecipazione, formato da tre a cinque rappresentanti che eleggerà al proprio interno un portavoce. Quest'ultimo si relazionerà con gli attori delle istituzioni, le associazioni e l'ente gestore due volte all'anno o ogni qualvolta si ritenga necessario.

Art. 16
(Attività di monitoraggio e vigilanza)

1. La funzione di monitoraggio e vigilanza è esercitata, fatte salve le competenze della ASL in materia igienico-sanitaria, dall'AIPES che redige Report semestrali di monitoraggio e valutazione e somministra questionari di customer satisfaction ai familiari degli utenti.
2. La vigilanza si esplica attraverso visite periodiche ordinarie e straordinarie da parte dei membri dell'ASL e AIPES ed è finalizzata ad accertare l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente regolamento con particolare riferimento al rispetto dei diritti degli utenti.

Art. 17
(Norma finale e transitoria)

Il bando verrà predisposto ed approvato dal Direttore Generale entro e non oltre 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme delle vigenti leggi che direttamente o indirettamente disciplinano la materia.